



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Al Presidente della Regione Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

e p.c. Area tutela e sicurezza del territorio
Spett. Direttore dott. Luca Marchesi
Spett. Direttore dott. Paolo Giandon
area.tutelaterritorio@pec.regione.veneto.it
ambiente@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Atto di interpello della Regione Veneto. Articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006. Rif. note della Regione Veneto prot. 143254 del 29 marzo 2022 e prot. 223714 del 26 aprile 2023.

Con l'atto di interpello in oggetto l'autorità regionale in indirizzo pone due quesiti in relazione all'articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006, relativo agli obblighi di limitazione e sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità nei cicli produttivi da cui originano emissioni di tali sostanze.

In primo luogo, si richiede se il riferimento alle "classi di pericolo" con i codici generali H340, H350 e H360, per le sostanze e miscele soggette a tali obblighi, includa anche i codici supplementari (H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df).

Al riguardo, dato che, secondo la normativa di riferimento, le indicazioni di pericolo dei codici generali ricomprendono, sul piano sostanziale, le indicazioni di pericolo di tutti i codici supplementari (H350: *può provocare il cancro*; H350i: *può provocare il cancro se inalato*; H360: *può nuocere alla fertilità o al feto*; H360F: *può nuocere alla fertilità*; H360D: *può nuocere al feto*; ecc.), si deduce che l'applicazione della norma debba essere logicamente riferita a tutti i codici in esame.

Non osta la circostanza che un'altra norma del Dlgs 152/2006 (l'art. 272, comma 4,) espliciti, ad altri fini (l'accesso alle autorizzazioni generali alle emissioni), i codici supplementari delle classi di pericolo, trattandosi solo di una distinta modalità descrittiva che produce invariabilmente, considerato il contenuto di tali codici, gli stessi effetti sul piano legale.

In secondo luogo, si richiede se il riferimento dell'articolo 271, comma 7bis, del Dlgs 152/2006 alle sostanze "*di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata*" debba identificarsi con

ID Utente: 4406
ID Documento: VA_03-4406_2023-0016
Data stesura: 24/05/2023

✓ Resp. Div.: Romeo F.
Ufficio: VA_03
Data: 24/05/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

l'elenco di sostanze "*di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata*" previsto nell'allegato I alla parte quinta di tale decreto.

Al riguardo, si evidenzia che tale allegato I rappresenta, nella parte quinta del Dlgs 152/2006, l'unica norma in cui sono individuate le sostanze definite "*di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata*" e che pertanto, ai fini della coerenza della disciplina in esame, la locuzione usata dall'articolo 271, comma 7bis, deve essere riferita all'elenco dell'allegato.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)